



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI NAPOLI

O.S. n. 26/20

Il Presidente

Visti i propri precedenti decreti con i quali, dapprima ai sensi dell'art. 83 c.6 del D.L.n.18/20 come convertito in legge ed ulteriormente modificato con il D.L.n.28/20 a sua volta modificato con la L.n.70/20 e da ultimo in considerazione della permanenza dello stato di emergenza sanitaria dichiarata dal Consiglio dei Ministri con scadenza al 31/7/2020, venivano adottate misure organizzative relative anche alla trattazione degli affari giudiziari al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica per il periodo dall'8 marzo al 31 luglio 2020;

Visti gli ordini di servizio con i quali, in considerazione dell'emergenza sanitaria, si sono autorizzati i magistrati fino alla data del 27/7/2020, data di inizio del periodo feriale, ad essere presenti in ufficio solo in due dei giorni di presenza obbligatoria previsti in tabella, individuandosi altresì i giorni di presenza di ciascuno, prevedendosi la ripartizione tra gli stessi degli affari urgenti dei magistrati assenti e facendo slittare il turno settimanale per le urgenze;

visto l'art. 221 della legge n. 77 del 17/7/2020 con la quale, in sede di conversione del D.L.n.34/20, si sono introdotte nell'art. 83 D.L.n.18/20 su citato ulteriori disposizioni per gli uffici giudiziari da valere fino al 31/10/2020 "tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione

del COVID-19”, favorendosi in particolare il deposito telematico degli atti, la trattazione scritta delle udienze civili e la partecipazione da remoto alle udienze civili e penali;

ritenuto pertanto che, pur risultando attenuate le esigenze sanitarie poste a base dei precedenti provvedimenti, sia tuttavia ancora necessario allo stato adottare con efficacia fino al 31/10/2020 disposizioni organizzative miranti ad evitare assembramenti negli uffici giudiziari anche in forza del potere-dovere dei capi degli uffici di garantire la funzionalità degli uffici e la sicurezza dei dipendenti e degli utenti del servizio giustizia;

ritenuto quindi ancora necessario assicurare la partecipazione alle udienze da parte dei soggetti detenuti e dei difensori che ne facciano richiesta a mezzo collegamenti audiovisivi a distanza, ferma restando la presenza fisica nell’ufficio giudiziario dei giudici e degli ausiliari, e prevedere diverse fasce orarie di trattazione delle procedure;

ritenuto altresì necessario mantenere in vigore la necessità di previa prenotazione per l’accesso agli uffici da parte degli avvocati e degli utenti esterni, in considerazione anche del fatto che per gran parte dei fascicoli pendenti i difensori possono accedere da remoto al SIUS per acquisire le notizie di interesse sullo stato dell’istruttoria in corso senza necessità di accedere agli uffici e che qualsiasi documento o istanza può essere inviata a mezzo pec e non deve quindi essere necessariamente depositata a mano in cancelleria;

ritenuto viceversa che non sia più necessario prorogare la limitazione delle presenze in ufficio dei magistrati a due sole giornate alla settimana e possibile altresì ripristinare la cadenza settimanale della ricezione degli avvocati da parte degli stessi;

ritenuto altresì opportuno, al fine di ripristinare la piena funzionalità dell'ufficio, non prorogare le limitazioni precedentemente disposte per la trattazione in udienza delle procedure di competenza del T.D.S. e/o del magistrato di sorveglianza, rimettendo ai presidenti di collegio ed ai singoli magistrati il compito di limitare il numero delle procedure da trattare e di prevedere eventualmente orari differenziati di trattazione al fine di evitare assembramento di persone;

ritenuto che le nuove disposizioni relative alla presenza dei magistrati in ufficio, alla ricezione degli avvocati ed alla celebrazione delle udienze vanno impartite con decorrenza dall'8 settembre 2020, data di inizio del periodo ordinario, essendo in vigore nel periodo feriale e nel cd. periodo cuscinetto le previsioni di cui alla tabella feriale;

ritenuto altresì che fino al 2 settembre 2020, stante la sospensione dell'attività ordinaria e la riduzione del personale in servizio per il periodo feriale, l'accesso agli uffici vada consentito senza necessità di prenotazione, ma solo per motivi di urgenza o per esigenze relative alle procedure non sospese nel periodo feriale;

permanendo immutate le attuali esigenze sanitarie e

con efficacia fino al 31 ottobre 2020

DISPONE

1. Le udienze avanti al T.d.S. ed al magistrato monocratico verranno celebrate con la previsione di collegamenti da remoto salva la necessaria presenza nell'ufficio giudiziario del giudice e dei componenti il collegio;
2. L'accesso agli uffici da parte degli avvocati e degli utenti esterni continuerà ad avvenire solo previa prenotazione sulla mail

prenotazioni.tribsorv.napoli@giustizia.it e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione personale, salva la possibilità di accesso nel periodo 1/8-2/9/2020 senza prenotazione ma esclusivamente in riferimento a situazioni di urgenza e/o a procedure non sospese nel periodo feriale;

3. Le istanze e gli atti potranno essere trasmessi solo a mezzo pec salva la possibilità di consegna a mano previa prenotazione sulla mail suindicata.
4. A partire dall'8/9/20 avanti al T.d.S. verranno trattate tutte le procedure di competenza secondo le seguenti fasce orarie: nella prima fascia oraria dalle ore 9,30 alle 11,30 quelle nei confronti dei detenuti o internati che hanno chiesto di presenziare; nella seconda fascia oraria dalle ore 11,30 alle ore 12,30 quelle nei confronti dei detenuti o internati che non hanno chiesto di presenziare; nella terza fascia oraria dalle 12,30 in poi quelle nei confronti dei soggetti in misura alternativa o sottoposti agli arresti domiciliari e quelle nei confronti dei soggetti liberi.
5. Dalla medesima data avanti al magistrato monocratico verranno trattate tutte le procedure che non siano state già rinviate fuori udienza a date successive al 31/10/2020 nelle fasce orarie prestabilite dal singolo magistrato ed indicate negli avvisi.
6. Dall'8/9/2020 i magistrati saranno tenuti a rispettare l'obbligo di presenza in ufficio tre giorni alla settimana come previsto in tabella ed a ricevere una volta alla settimana gli avvocati e gli utenti esterni, che ne abbiano fatto richiesta sulla mail delle prenotazioni, nei giorni e negli orari prestabiliti indicati nel prospetto allegato.

7. Dalla medesima data dell'8/9/2020 verrà ripristinato il turno settimanale delle urgenze come da separato provvedimento.

Si comunichi a tutti i magistrati del distretto, al dirigente amministrativo, al personale delle cancellerie, al Presidente della Corte di Appello, ai COA del distretto, al Consiglio Superiore della Magistratura ed al Capo del DOG del Ministero della giustizia.

Napoli, 29 luglio 2020.

Il Presidente.
